

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3872 del 12/10/2016
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO IDROELETTRICO SOCIETA ENERGIE E SERVIZI SRL IN LOCALITA MULINACCIO COMUNE DI VERGHERETO (FC) PRATICA FC11A0003
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3946 del 10/10/2016
Struttura adottante	Area Coordinamento Rilascio Concessioni
Dirigente adottante	GIUSEPPE BAGNI

Questo giorno dodici OTTOBRE 2016 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Coordinamento Rilascio Concessioni, GIUSEPPE BAGNI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE CON OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE AD USO IDROELETTRICO – SOCIETA' ENERGIE E SERVIZI SRL IN LOCALITA' MULINACCIO COMUNE DI VERGHERETO (FC) – PRATICA FC11A0003

Visti:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico sulle opere idrauliche",
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo",
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, sul conferimento alle Regioni della gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015,
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione Emilia-Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico",
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA),
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2013 n. 2102, "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico",
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 14 dicembre 2015 n. 2067, "Attuazione della Direttiva 2000/60/CE: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei Piani di Gestione Distrettuali 2015-2021", che definisce i parametri di calcolo del Deflusso Minimo Vitale (DMV) per i corpi idrici superficiali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24 novembre 2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico",
- la Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia – Romagna distaccato ad ARPAE sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. n. 13/2015;

Premesso che :

- con determinazione regionale n. 9655 del 02/08/2013, è stato rilasciato alla società ENERGIE E SERVIZI SRL, codice fiscale 03908830403, il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale con occupazione di area demaniale dal torrente Para ad uso idroelettrico, in

località Mulinaccio nel comune di Veghereto (FC), nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare, parte integrante del predetto atto, con scadenza al 31/12/2015 — Pratica **FC11A0003**;

- con nota del 03/04/2015, acquisita al protocollo n. PG.2015.228056 del 09/04/2015, la medesima società ha presentato domanda di rinnovo della concessione sopracitata.

Dato atto che:

- il corpo idrico su cui insiste il prelievo è il Torrente Para [130100000000 1 ER];
- le caratteristiche del prelievo non sono variate, per cui le portate, i volumi derivati e i dati di sintesi dell'impianto autorizzato risultano essere i seguenti:
 - salto lordo 98 m;
 - portata massima 90 l/s;
 - portata media 60 l/s;
 - potenza nominale di concessione 58 kW;
 - potenza installata 85 kW;
- le opere di derivazione sono ubicate nel comune di Verghereto (FC) località Mulinaccio su terreno demaniale distinto nel NCT di detto comune foglio n. 49 antistante il mappale 418 aventi le seguenti coordinate ED50-UTM32: X= 750.148 Y= 4.854.927.
- la derivazione non è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta, non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 (linee guida SIC, ZPS, RN 2000);
- l'occupazione delle aree demaniali per attraversamento del torrente Para con condotta di derivazione riguarda il terreno antistante il mappale 12 - foglio n. 58 del NCT del Comune di Verghereto.

Considerato che

- le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il **deflusso minimo vitale (DMV)**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145 del DLgs n. 152/2006, dell'art. 48 del RR n. 41/2001 e dell'art 57 delle norme del Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il Deflusso Minimo Vitale (DMV), fissato nell'atto concessorio di cui alla determinazione regionale n. 9655 del 02/08/2013, nella misura di 25 l/s, deve essere aggiornato ai sensi della DGR n. 2067/2015, per ragguaglio fra la superficie imbriferà del punto di derivazione, la superficie imbriferà del corpo idrico di riferimento e il DMV alla chiusura del corpo idrico stesso.

Ritenuto pertanto di fissare nella misura di 50 l/s il DMV sia nel periodo estivo che nel periodo invernale.

Dato atto inoltre:

- che la risorsa idrica richiesta in concessione è destinata ad uso idroelettrico per cui il canone è fissato ai sensi della lettera e), comma 1, dell'art. 152 della citata L.R. n. 3/1999 e deliberazioni seguenti di modificazione e aggiornamento;
- del pagamento delle spese di istruttoria per la domanda di rinnovo della concessione, pari ad € 87,00;
- del regolare pagamento dei canoni di concessione fino al 2016, anno per il quale l'importo è fissato nella misura di € 967,80 di cui € 817,80 per il prelievo della risorsa idrica e € 150,00 per l'occupazione di area demaniale;
- che il deposito cauzionale, già versato dal titolare in data 07/08/2013 nell'importo di € 945,76, è stato aggiornato rispetto al canone 2016 ed è stato versato il conguaglio, ai sensi dell'art. 27 comma 6 del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nella misura di € 22,04;

- che la richiesta di rinnovo di concessione è stata assoggettata al procedimento di cui all'art. 27 del R.R. 41/01;

D E T E R M I N A

richiamate le motivazioni esposte in premessa:

- a) di riconoscere, alla società **ENERGIE E SERVIZI SRL**, codice fiscale 03908830403, con sede legale in via Due Martiri n.2, 47030 San Mauro Pascoli (FC), il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica dal torrente Para in località Mulinaccio del Comune di Verghereto (FC), per uso idroelettrico su terreno distinto nel NCT di detto comune al foglio n.49 antistante il mappale 418, e la concessione all'occupazione delle aree demaniali per attraversamento del torrente Para con condotta di derivazione, su terreno distinto nel NCT del Comune di Verghereto (FC) al foglio n.58 antistante il mappale 12, già concesse con determinazione n. 9655 del 02/08/2013;
- b) di stabilire che il prelievo è esercitato con portata media di 60 l/s per produrre, con un salto di 98 m, una potenza nominale di 58 kW;
- c) di fissare il Deflusso Minimo Vitale (DMV) per il periodo estivo ed invernale nella misura di 50 l/s;
- d) di stabilire la scadenza della concessione al 31 dicembre 2035;
- e) di riconfermare il disciplinare di concessione parte integrante della determinazione n. 9655 del 02/08/2013, e di approvare il disciplinare aggiuntivo allegato alla presente determinazione;
- f) di dare atto che:
 - il canone per l'utilizzo della risorsa idrica relativo all'anno 2016, fissato nella misura di € 967,80 di cui € 817,80 per il prelievo della risorsa idrica e € 150,00 per l'occupazione di area demaniale è già stato versato;
 - i canoni annuali successivi al 2016, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R., e dovranno essere corrisposti entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
 - il deposito cauzionale, fissato in € 967,80, è già stato conguagliato col versamento di € 22,04;
 - sono già state versate le spese di istruttoria per un importo di € 87,00;
- g) di dare atto che:
 - il canone annuo è introitato sul Capitolo 04315 "Proventi derivanti dai canoni di concessione per l'utilizzazione del demanio e patrimonio indisponibile" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo già versato quale deposito cauzionale e la sua integrazione sono introitati sul Capitolo n. 07060 "Depositi cauzionali passivi" delle Entrate del Bilancio Regionale;
 - l'importo versato per le spese di istruttoria è introitato sul Capitolo 04615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate a norma del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e delle LL. 15 marzo 1997 n. 59 e 15 maggio 1997 n. 127 (L.R. 21 aprile 1999 n. 3)" delle Entrate del Bilancio Regionale;
- h) di dare atto che l'Amministrazione Regionale, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa;
- i) di dare atto che tutte le derivazioni afferenti ai corpi idrici individuati ai sensi della Direttiva 2000/60/CE sono soggette a verifica di congruità agli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027; qualora tale verifica rilevi la non congruità agli obiettivi citati si dovrà procedere alla modifica delle condizioni fissate dal relativo disciplinare o alla revoca dell'atto concessorio senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- j) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. 33/2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella delibera di Giunta regionale n. 1621/2013, per quanto applicabile, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- k) di dare atto che il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- l) che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale

superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933.

Dott. Giuseppe Bagni

DISCIPLINARE AGGIUNTIVO

della concessione rilasciata alla Società "ENERGIE E SERVIZI SRL.", con sede legale in via Due Martiri n.2, 47030 San Mauro Pascoli (FC) C.F. e P.I. n. 03908830403, pratica numero FC11A0003

Il presente atto integra l'art. 6 con i punti 14 e 15 e modifica gli articoli 7.1, 8.1 e 9, del precedente disciplinare adottato con determinazione n. 9655 del 02/08/2013 che conserva piena efficacia in ogni ulteriore sua parte.

ART. 6 – OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E' ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

14. Il DMV è fissato nella misura di 50 l/s sia nel periodo estivo che nel periodo invernale.

Essendo tale DMV individuato dalla vigente normativa come "valore di riferimento" l'Amministrazione concedente potrà chiedere che lo stesso sia aumentato qualora la portata concessa pregiudichi il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione ai sensi dell' art 95 del Dlgs n. 152/2006.

15. Ai sensi dell'art.95 del D.lgs. 152/2006, il concessionario è tenuto all'installazione e manutenzione in regolare stato di funzionamento di idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati, in corrispondenza dei punti di prelievo e di restituzione. Il concessionario è tenuto a garantire il buon funzionamento di detta strumentazione. I dati così registrati dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua Aria e Agenti fisici), all'Autorità di Bacino competente per territorio e ad ARPAE – Direzione Tecnica, secondo le modalità e nel formato indicato dall'Amministrazione Regionale.

Durante l'esercizio dell'utenza dovranno essere realizzate misure di portata subito a valle dell'opera di presa secondo modalità da concordare con ARPAE allo scopo di verificare che il DMV lasciato defluire in alveo corrisponda a quello prescritto.

Entro sei mesi (6 mesi) dalla data di sottoscrizione del presente Disciplinare il concessionario dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia-Romagna per l'approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) al fine della verifica sul rispetto del DMV. La stessa documentazione dovrà essere trasmessa, per opportuna conoscenza a questa ARPAE – Direzione Tecnica.

ART 7 - DURATA DELLA CONCESSIONE

7.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2035, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 e la facoltà del Servizio concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto.

ART. 8 – CANONE DELLA CONCESSIONE E CAUZIONE DEFINITIVA

8.1 . Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale dovuto per anno solare entro il 31 marzo dell'annualità di riferimento. I canoni annuali, calcolati sulla base dei kW assentiti, saranno rivalutati automaticamente, con le modalità indicate all' art. 8 della L.R. 2/2015, in base all'indice dei prezzi al consumo, accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposite D.G.R..

Il pagamento va effettuato anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia. La sospensione dei prelievi disposta dall'Amministrazione competente, qualora

non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del RR n. 41/2001). Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del RR n. 41/2001).

ART 9 - RINNOVO

9.1 Nel caso in cui il concessionario, al termine della concessione, intenda rinnovarla, dovrà presentare istanza di rinnovo della medesima prima della scadenza naturale, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del R.R. n. 41/2001 e quindi entro il 31/12/2035.

9.2 In caso di mancato rinnovo, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal concedente.

Il sottoscritto, _____, rappresentante legale della Società ENERGIE E SERVIZI SRL, presa visione in data _____ del presente disciplinare aggiuntivo, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.